



COMUNE DI VERRETTO
PROVINCIA DI PAVIA

CAPITOLATO D'ONERI
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

Art . 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

1. La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero del Comune di Verretto, come meglio specificato al successivo art. 3. Il numero delle lampade da gestire allo stato ammonta complessivamente a circa 213.

Art . 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE.

1. La durata della concessione è di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di consegna del servizio escludendosi fin da ora la clausola del tacito rinnovo. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proroga del contratto, nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento della concessione del servizio, per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di effettuare la consegna del servizio sotto riserve di legge; in tal caso la concessione decorrerà a tutti gli effetti dalla data di consegna.

ART . 3 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO.

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione elettrica delle tombe, cappelle, loculi, ossari e tutti gli altri sepolcri esistenti nel cimitero comunale, di seguito denominati "tombe".

2. L'attività avrà per oggetto la gestione e la manutenzione delle lampade votive, nonché la relativa installazione ed accensione delle stesse a chiunque ne faccia richiesta dietro pagamento delle seguenti tariffe:

A . Abbonamento annuo € 15,00 Iva inclusa;

Nella tariffa di abbonamento sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine (queste comprese), il consumo di energia elettrica, l'I.V.A., le spese di spedizione e di bollettazione.

Per gli allacciamenti eseguiti durante l'anno, l'abbonamento decorrerà dalla data di accensione della lampadina e pertanto agli abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento a decorrere dal primo giorno in cui avrà inizio l'erogazione di energia. Eventuali resti dell'importo già versato verranno scontati sull'abbonamento annuale successivo.

B. Contributo di allacciamento iniziale € 15,00 Iva inclusa.

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori: di sterro e reinterro fino alla più vicina linea di alimentazione elettrica; di apertura e chiusura di piccole opere murarie; per la fornitura del conduttore elettrico, del portalamпада, della lampadina, l'I.V.A. e le spese di spedizione.

3. I rapporti tra il Concessionario e gli utenti saranno regolati da apposito contratto di abbonamento.

4. La durata minima del contratto di abbonamento è fissata in anni tre; alla scadenza del triennio il contratto si intenderà rinnovato annualmente per tacito consenso; l'eventuale disdetta deve pervenire almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata indirizzata all'impresa concessionaria presso il suo domicilio legale.

5. Le lampade votive dovranno essere fornite direttamente a cura e spese del Concessionario, che provvederà anche alla loro sostituzione tempestiva qualora queste si brucino o comunque si consumino.

6. Il Concessionario è obbligato ad applicare le tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale. I compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dagli utenti sono a totale carico del Concessionario.

7. Nell'eventualità che il Comune provvedesse e realizzare ampliamenti di colombari durante il periodo di durata della concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale, i nuovi servizi potranno essere affidati al Concessionario con estensione della

concessione, sempre che sussista l'equilibrio finanziario della gestione in relazione all'investimento. Rimane salva in ogni caso la facoltà del Comune di procedere con lo svolgimento di nuove procedure intese all'affidamento della concessione laddove ciò sia maggiormente vantaggioso per l'Ente o ricorrano presupposti di legge.

Art 4. GESTIONE DEL SERVIZIO.

1. Il Concessionario si impegna allo svolgimento del servizio con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) fornitura dell'energia elettrica a chiunque ne faccia richiesta per l'uso di illuminazione delle tombe, purché il richiedente accetti le condizioni di abbonamento di cui al contratto di Abbonamento;

b) realizzazione di tutti gli allacciamenti che siano di volta in volta richiesti dagli utenti a cura e spese del Concessionario. Gli allacciamenti dovranno essere realizzati osservando le vigenti normative in materia;

c) estensione dell'impianto, non connessa ad opere di ampliamento realizzate dall'Amministrazione Comunale, in qualsiasi punto del cimitero sia necessario, con materiali a norma delle vigenti leggi;

d) provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e condutture che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal Comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli altri inerenti agli impianti. E' fatto obbligo al soggetto che effettua il lavoro di segnalare al Concessionario, ove possibile preventivamente, la necessità di intervenire e l'esatta ubicazione dei luoghi in cui effettuare l'intervento.

e) custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, con obbligo della messa in sicurezza di quelli obsoleti, nel rispetto delle vigenti normative in materia, e con obbligo di rilascio delle certificazioni di conformità se dovute;

f) sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampadine rotte, asportate, fulminate o mancanti per qualsiasi motivo;

g) garanzia di immissione di corrente nell'impianto 24 ore su 24, salvo i casi di forza maggiore da constatarsi e riconoscersi da parte del Comune.

2. Il Concessionario dovrà altresì gestire i rapporti con gli utenti. Tali rapporti dovranno essere improntati alla massima correttezza, gentilezza e decoro e conformarsi al contesto e alle peculiarità del servizio.

3. Alla scadenza della concessione tutte le opere e gli impianti realizzati in adempimento e ai sensi del presente capitolato restano di proprietà del Comune senza alcun onere di indennizzo al Concessionario.

4. Il Concessionario, in relazione al servizio descritto al comma 1., deve presentare offerta unitaria, riferita al complesso dello stesso. Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte delle attività connesse al funzionamento del servizio di illuminazione votiva e, pertanto, non sono ammesse varianti rispetto al quadro organizzativo-gestionale minimo definito dall'Amministrazione nel presente capitolato d'oneri.

Art 5. OPERE ACCESSORIE.

Il Concessionario si impegna a realizzare, su richiesta e previa approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale, opere accessorie di natura elettrica nell'ambito interno od esterno dei Cimiteri Comunali. A puro titolo esemplificativo tali opere potranno essere costituite da: illuminazione dei viali del cimitero, manutenzione o sostituzione degli impianti automatici di gestione dell'accesso (cancelli elettrici), illuminazione esterna del Cimitero, pannelli fotovoltaici, installazione di lampade a LED, etc.

L'importo massimo di tali opere verrà determinato in sede di gara. Per la quantificazione del

valore delle opere stesse si farà riferimento alle pubblicazioni di settore.

Art . 6 - RAPPORTI CON IL FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALTRI SOGGETTI.

1. Il Concessionario è obbligato a volturare il contratto di fornitura dell'energia elettrica in essere e a sottoscrivere il relativo contratto. L'onere di pagamento di tale fornitura è a completamente a carico del Concessionario del servizio. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti tra il Concessionario e il fornitore dell'energia elettrica ed ai rapporti tra la ditta concessionaria ed il personale dipendente.

2. Il Comune rimane altresì estraneo nei rapporti tra il Concessionario e la società già detentrica del servizio per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora il Comune medesimo manlevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento/indennizzo.

Art . 7 - DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO.

1. Al termine della concessione, il Concessionario dovrà restituire al Comune tutti gli impianti completamente efficienti e funzionanti, senza che nulla gli sia dovuto; tali condizioni saranno attestate da apposito verbale redatto congiuntamente dalle parti.

Art . 8 - SUB - CONCESSIONE E SUB - AFFIDAMENTO.

1. Il Concessionario non potrà cedere in tutto o in parte la concessione del servizio ad altro Soggetto. L'inadempienza a tale prescrizione sarà motivo di risoluzione del contratto.

2. L'operatore economico affidatario potrà, al contrario, procedere al sub - affidamento delle parti di servizio, sulla base di quanto eventualmente indicato in sede di offerta e previa comunicazione specifica all'Amministrazione Comunale.

Art . 9 - CANONE CHE IL CONCESSIONARIO DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE.

1. La Ditta concessionaria dovrà corrispondere al Comune un canone annuo determinato sulla base dell'offerta resa in sede di gara oltre a I.V.A. nella misura di legge, entro il 10 dicembre di ciascun anno di riferimento. A fronte di tale versamento il Comune emetterà regolare fattura.

2. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune, trascorsi otto giorni dalla scadenza, applicherà gli interessi nella misura legale vigente, fatta salva la prescrizione di cui all'art. 14.

Art . 10 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

1. Il Concessionario, oltre a quanto stabilito negli altri articoli del capitolato, è obbligato:

- a) all'osservanza scrupolosa delle disposizioni e dei patti stabiliti nel presente capitolato;
- b) alla sostituzione, almeno entro sette giorni dalla data di segnalazione delle lampade mancanti per furto o altro e di quelle bruciate;
- c) a corrispondere entro i termini di cui all'art. 9 il canone annuo;
- d) alla tenuta di un registro degli abbonati, aggiornato con le eventuali disdette e nuovi allacciamenti, da consegnare in copia all'Ufficio Segreteria entro il 10 dicembre di ogni anno;
- e) alla tenuta di una contabilità ai fini fiscali e a norma di legge concernente l'attività di cui trattasi;
- f) alla riscossione delle tariffe e altre spese a carico degli utenti entro il 30 novembre di ciascun anno;
- g) ad assumersi la responsabilità per danni alle persone e/o alle cose del Comune e dei terzi che potrebbero derivare dal servizio gestito e dai lavori di manutenzione eseguiti in dipendenza del contratto;
- h) a servirsi di personale di ottime qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico che verso il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali;

- i) all'assicurazione a proprie spese del personale operaio dipendente contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria;
 - l) a nominare, in sede di stipula del contratto, un referente responsabile in loco, precisandone nome, cognome, residenza e/o recapito e qualifica ricoperta all'interno dell'Azienda;
 - m) allo sgombero completo, nei casi di esecuzione di lavori di adeguamento/manutenzione, degli impianti entro 2 giorni dall'ultimazione il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'appaltatore;
 - n) alla predisposizione, entro la data di stipula del contratto, di una carta della qualità del servizio c.d. "Carta dei Servizi" che sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente nella sezione denominata: Amministrazione Trasparente, contenente gli standard tecnici, qualificativi e quantitativi del servizio a beneficio dell'utenza, inerenti la regolarità del servizio, l'assenza di discriminazione verso gli utenti e il rispetto degli obblighi tariffari;
2. Il Concessionario dovrà comunque essere reperibile tutti i giorni negli orari di apertura del cimitero. A tal fine il Concessionario è tenuto a comunicare un recapito a cui gli utenti e l'Amministrazione potranno rivolgersi, in modo da garantire la tempestività degli interventi.

Art . 11 – REVISIONE DELLE TARIFFE E DEL CANONE.

1. Le tariffe di cui al presente capitolato, riguardanti i corrispettivi di pertinenza del Concessionario possono essere soggette a revisione annuale, con apposito provvedimento dell'organo competente; contestualmente, e nella medesima percentuale di aggiornamento delle tariffe di cui all'art. 3, saranno variati i corrispettivi spettanti al Comune e previsti nell'art. 9 del presente Capitolato.
2. Le tariffe come indicate nell'art. 3 che precede sono applicabili dalla data di avvio del nuovo servizio oggetto di appalto. Al Concessionario viene riconosciuto il diritto di richiedere di anno in anno, a decorrere dal 01/03/2017, la revisione delle tariffe con applicazione dell'incremento dei dati ISTAT sul costo della vita rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. In caso di revisione delle tariffe il gestore comunicherà al Comune le nuove tariffe, la loro decorrenza, i dati ISTAT utilizzati per il conteggio e lo sviluppo del conteggio medesimo.

Art . 12 – VIGILANZA.

1. Gli operatori comunali sono tenuti a far rispettare tutte le regole concernenti il buon andamento del servizio.

Art . 13 – INADEMPIENZE – PENALITA'.

1. Per le infrazioni a quanto previsto nel presente capitolato, accertate d'ufficio o fondate su apposite segnalazioni, il competente Responsabile di Servizio, applicherà previa contestazione alla Ditta affidataria, le seguenti penalità:
 - a) per ritardata esecuzione degli allacciamenti oltre 30 giorni dalla domanda dei privati, per ogni giorno di ritardo, penale di € 50,00;
 - b) per ogni lampada spenta e non riattivata entro 7 giorni dalla richiesta, per ogni giorno di ritardo, penale di € 2,50;
 - c) per ogni irregolarità accertata nella gestione del Servizio o violazione delle clausole contrattuali, penale di € 50,00;
2. In caso di recidiva le penalità di cui al precedente comma 1 lettere a), b), c) saranno prima raddoppiate e poi triplicate.
3. Entro 15 giorni dal ricevimento della nota contenente le contestazioni, la Ditta dovrà produrre le proprie deduzioni; se entro il termine sopra indicato, non perverranno deduzioni o, se pervenute, le stesse non saranno ritenute fondate, il competente Responsabile di Servizio applicherà la penale con apposita comunicazione inviata al Concessionario a mezzo posta

elettronica certificata.

5. L'applicazione delle penalità di cui al presente articolo sarà indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a. abbandono della concessione;

b. sub-concessione;

c. gravi e ripetute inadempienze agli obblighi verso gli utenti e verso il Comune quali:

- persistente mancata manutenzione degli impianti;

- ripetute inadempienze verso gli utenti;

- mancato o ritardato (oltre 30 giorni) pagamento del canone al Comune.

2. Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questi non osservi i patti e condizioni contrattuali, il Comune procederà a diffidarlo assegnando un termine non superiore a quindici giorni per i relativi adempimenti. Scaduto infruttuosamente il termine, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni eventualmente accertati.

Art. 15 - ONERI CONTRATTUALI.

1. Tutte le spese di impianto e gestione, ivi incluse le spese di contratto (da stipularsi in forma pubblica amministrativa) e di registrazione, sono ad esclusivo e totale carico della ditta concessionaria, escludendo l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia onere.

Art. 16 - INTERRUZIONE PER PUBBLICO INTERESSE.

1. Il servizio in oggetto potrà, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, e previo preavviso di 30 giorni, essere interrotto - in toto o parzialmente - in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse. Resta stabilito che nessuna pretesa particolare potrà essere avanzata, nella fattispecie, dal Concessionario.

Art. 17 - ESONERO DEL COMUNE DA OGNI RESPONSABILITA'.

1. Il Comune concedente è esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio oggetto della concessione. Tali responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dal Concessionario come effetto dell'atto di concessione. Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti di materiale o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.

2. Ai fini di cui sopra tal fine il Concessionario si impegna a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da qualsivoglia rischio nell'esecuzione del presente servizio, con copertura per danni a persone e/o cose e responsabilità civile verso terzi. Tale polizza dovrà avere un massimale pari almeno a € . 500.000,00 (un cinquecentomila/00).

Art. 18 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO.

1. Il concessionario elegge presso la sede amministrativa ultima comunicata, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste ed ogni altra comunicazione. Il concessionario dovrà assicurare le relazioni con l'utenza dalle ore 8.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì mettendo a disposizione telefono, telefax e indirizzo di posta elettronica.

Art . 19 – CONTROVERSIE.

1. Per ogni controversia, che non sia possibile comporre in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

Art . 20- NORMA DI RINVIO.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art . 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.n. 196/2003 e s.m.i, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.